SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 14 febbraio 2001.

Modifiche del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

01A5228

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Ministero della sanità

Comunicato concernente l'art. 85, commi 26 e 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto.

01A5774

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. **210.**

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che può concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;

e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;

g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico bancario, nonché gli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE;

2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere *a) - k)* della direttiva 93/22/CEE, nonché un agente di cambio;

3) un'autorità pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonché un'impresa la cui attività sia assistita da garanzia pubblica;

4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);

5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;

i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attività prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di un sistema o da operazioni connesse con le funzioni di banca centrale;

l) «intermediario»: uno degli organismi indicati nella lettera *h)*, numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;

m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:

1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca cen-

trale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero

2) trasferire la titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;

n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema;

o) «partecipante indiretto»: un soggetto rientrante nella categoria di cui alla lettera *h)*, punto 1), conosciuto al sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento indicati alla lettera *m)*, numero 1), nell'ambito del sistema medesimo sono eseguiti da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;

p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonché ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi;

q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;

r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge;

s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonché uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;

t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza;

u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;

v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;

w) «sistema extracomunitario»: un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Art. 2.

Definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione

1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:

a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;

b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo.

2. I sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.

3. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.

4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa.

Art. 3.

Apertura della procedura di insolvenza

1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.

2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori è rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.

3. Nel caso di pronuncia dell'autorità giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.

4. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.

5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.

6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.

7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.

8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.

9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalità con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.

Art. 4.

Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini

1. Un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani.

Art. 5.

Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema

1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza l'agente di regolamento può utilizzare, in nome e per conto del partecipante, ai fini dell'adempimento degli obblighi del partecipante insolvente connessi con la partecipazione al sistema sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:

a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del partecipante;

b) linee di credito aperte a favore del partecipante a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale partecipante verso il sistema, a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.

Art. 6.

Diritti del partecipante

1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono.

Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione.

2. Il partecipante dà immediata comunicazione dei tempi e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua è debito di massa.

3. Alle garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza a favore del partecipante in relazione ai crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 e al diritto di cui al comma 2 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8.

4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.

Art. 7.

Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante al sistema

1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.

Art. 8.

Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza

1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.

2. La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite in forma di pegno, avviene secondo le disposizioni normative e contrattuali che le regolano, anche in deroga alle norme che regolano la procedura d'insolvenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Ai contratti a termine conclusi fra i partecipanti ad un sistema o da una controparte di banche centrali con banche centrali si applica l'articolo 203 del testo unico finanza, in ogni caso in cui il partecipante o la controparte di banche centrali sia sottoposto ad una procedura di insolvenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203, comma 2, del testo unico finanza, i valori di mercato vengono calcolati con riferimento al giorno di apertura della procedura di insolvenza. I crediti e i debiti risultanti dalla risoluzione dei contratti a termine sono compensati.

4. Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti alla procedura di insolvenza l'esito delle operazioni indicate nei commi precedenti.

5. L'importo eccedente il credito realizzato ai sensi del comma 2 o il saldo a debito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 è versato alla procedura di insolvenza. Il credito non soddisfatto in esito alla realizzazione di cui al comma 2 o il saldo a credito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 può essere fatto valere nei confronti della procedura di insolvenza secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alla stessa.

6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.

7. Il presente articolo si applica agli interventi dei sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del testo unico finanza.

Art. 9.

Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

1. Allorché i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente dalla legge dell'ordinamento in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.

2. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti nonché di costituzione dei vincoli e delle garanzie sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo n. 213 del 1998, in quanto applicabili.

Art. 10.

Designazione dei sistemi

1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1), e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2), ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica notifica alla Commissione europea i sistemi italiani designati al sensi del presente articolo.

4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1) e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo.

5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può stipulare accordi con le competenti autorità di uno Stato non appartenente all'Unione europea per l'applicazione, su base di reciprocità delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi di tale Stato estero.

Art. 11.

Informazioni sulla partecipazione ai sistemi

1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalità secondo le quali:

a) ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;

b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;

c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 12.

Disposizioni tecniche

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.

2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza è sostituito dal seguente:

«6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO
(sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *s*)

SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ORDINI DI TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *m)*, N. 1

BI-REL;

BI-COMP.

SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI ORDINI DI TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *m)*, N. 2

Liquidazione titoli ivi inclusi gli adempimenti preliminari e complementari previsti dall'articolo 69 del testo unico finanza gestiti nell'ambito del servizio di riscontro e rettifiche giornalieri.

EXPRESS.

Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli è pubblicata in GUCE n. L 166 dell'11 giugno 1998.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999». Gli articoli 1 e 18 della succitata legge così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancia e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

«Art. 18 *(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

— L'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Testo unico bancario così recita:

«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia».

— La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio è pubblicata in GUCE n. L 126 del 26 maggio 2000. L'art. 2, paragrafo 3 della succitata direttiva così recita:

«Art. 2 *(Campo d'applicazione).* — Par. 3 Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

dalle banche centrali degli Stati membri;

dagli uffici dei conti correnti postali;

in Belgio: dall'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut";

in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", del "Danmarks Skibskreditfond" e dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond";

in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", dagli organismi riconosciuti in virtù del "Wohnungsgemeinnützigkeftsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

in Grecia: dalla ">ISO_7>Åëëçíéêþ ÔñÜðåæá Âéïì÷áíéêþò Áíáðôýîåùò" (>ISO_1>Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), dal ">ISO_7>Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí" (>ISO_1> Tamio Parakatathikon kai Danion), e del ">ISO_7> Ôá÷õäñïìéêü Ôáìéåõôþñéï" (>ISO_1> Tachidromiko Tamieftirio);

in Spagna: dall'"Instituto de Crédito Oficial";

in Francia: dalla "Caisse des dépôts et consignations";

in Irlanda: dalle "credit unions" e dalle "friendly societies";

in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti";

nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkeingslanden NV", dalla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", dalla "NV Industriebank Limburgs Instituut, voor ontwikkeling en financiering" e dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla "Österreichische Kontrollbank AQ";

in Portogallo: dalle «Caixas Ecónomicas" esistenti al 1° gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";

in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab" e dalla "Kera Oy/Kera Ab";

in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan";

nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", dalla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", dalla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents for overseas govermnents and administrations" dalle "credit unions" e dalle "municipal banks".».

— L'art. 1, comma 1, lettera *f)* del Testo unico finanza così recita:

«*f)* "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;».

— La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari è pubblicata in GUCE n. L 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 2, paragrafo 2, lettere *a)* e *k)* della succitata direttiva così recitano:

«Par. 2. La presente direttiva non è applicabile:

a) alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1 della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 1 della direttiva 79/267/CEE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;

b) alle imprese che prestano un servizio d'investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad un'altra impresa figlia della propria impresa madre;

c) alle persone che prestano un servizio d'investimento se si tratta di un'attività esercitata a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale, i quali non escludono la prestazione del servizio di cui trattasi;

d) alle imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nella gestione di un sistema di partecipazione dei lavoratori;

e) alle imprese i cui servizi d'investimento consistono nel fornire sia i servizi di cui alla lettera *b)* che quelli di cui alla lettera *d)*;

f) alle banche centrali degli Stati membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

g) alle imprese:

che non possono detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non rischiano mai di trovarsi in situazione debitoria nei confronti dei loro clienti; e

che possono fornire unicamente un servizio d'investimento che consiste nel ricevere e trasmettere ordini relativi a valori mobiliari e a quote di capitale di organismi di investimento collettivo; e

che, nel fornire tale servizio, possono trasmettere ordini;

i) unicamente a imprese d'investimento autorizzate in conformità della presente direttiva;

ii) unicamente ad enti creditizi autorizzati in conformità delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE;

iii) unicamente a succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono state autorizzate in un Paese terzo e sono soggette a norme prudenziali che le autorità competenti reputano almeno altrettanto severe di quelle enunciate nella presente direttiva o nelle direttive 89/646/CEE o 93/6/CEE e che vi si conformano;

iv) unicamente ad organismi di investimento collettivo autorizzati dalla legislazione di uno Stato membro a collocare presso il pubblico quote di capitale nonché ai dirigenti di tali organismi;

v) unicamente a società di investimento a capitale fisso, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4 della direttiva 77/91/CEE, i cui titoli sono quotati o negoziati su un mercato regolamentato in uno Stato membro;

e la cui attività è sottoposta a livello nazionale ad una regolamentazione o ad un codice deontologico;

h) agli organismi di investimento collettivo, coordinati o meno a livello comunitario, nonché ai depositari ed amministratori di detti organismi;

i) alle persone la cui attività principale consiste nel negoziare materie prime tra loro o con produttori o utilizzatori a fini professionali di tali prodotti e che prestano servizi d'investimento solo a tali controparti e nella misura necessaria all'esercizio della loro attività principale;

j) alle imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nel negoziare unicamente per conto proprio su un mercato di strumenti finanziari a termine o di options o che negoziano o formulano prezzi per altri membri dello stesso mercato e godono della garanzia di un membro che aderisce all'organismo di compensazione di quest'ultimo. La responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese deve essere assunta da un membro che aderisce all'organismo di compensazione dello stesso mercato;

k) alle associazioni istituite da fondi pensione danesi col solo scopo di amministrare le attività dei fondi pensione partecipanti;».

— Il regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'art. 104 e all'art. 104B, paragrafo 1 del trattato è pubblicato in GUCE n. L 332 del 31 dicembre 1993. L'art. 8 del succitato regolamento così recita:

«Art. 8. — 1. Ai fini dell'art. 104 e dell'art. 104B, paragrafo 1 del trattato, si intende per "impresa pubblica" qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure,

b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure,

c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. Ai fini dell'art. 104 e dell'art. 104B, paragrafo 1 del trattato, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non fanno parte del settore pubblico.».

— L'art. 74 del testo unico bancario così recita:

«Art. 74 *(Sospensione dei pagamenti)*. — 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati alti diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza».

— Il comma 2 dell'art. 77 del Testo unico bancario così recita:

«Art. 77 *(Succursali di banche extracomunitarie). — Omissis.*

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».

— Il comma 6 dell'art. 107 del Testo unico bancario così recita:

«Art. 107 *(Elenco speciale). — Omissis.*

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».

— Il comma 3 dell'art. 56 del Testo unico finanza così recita:

«Art. 56 *(Amministrazione straordinaria). — Omissis.*

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.».

— Il comma 1 dell'art. 68 del Testo unico finanza così recita:

«Art. 68 *(Sistemi di garanzia dei contratti)*. — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.».

— Il comma 2 dell'art. 69 del Testo unico finanza così recita:

«Art. 69 *(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati). — Omissis.*

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.».

— L'art. 1 comma 2 del Testo unico finanza così recita:

«2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 85 del Testo unico bancario così recita:

«Art. 85 *(Adempimenti iniziali).* — 1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventano.

2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.».

Note all'art. 8:

— L'art. 203 del Testo unico finanza così recita:

«Art. 203 *(Contratti a termine).* — 1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83 del testo unico bancario e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo testo unico bancario, l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)*, alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'art. 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.».

— Gli articoli 68 e 69 del Testo unico finanza così recitano:

«Art. 68 *(Sistemi di garanzia dei contratti).* — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.

2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.».

«Art. 69 *(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati).* — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.

3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'art. 68, comma 2.».

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca: «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

— Il titolo V e l'art. 28 del succitato decreto legislativo così recitano:

«TITOLO V - Dematerializzazione.

«Art. 28 *(Ambito di applicazione).* — 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'art. 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 72 del Testo unico finanza, così come modificato dal presente decreto casi recita:

«Art. 72 *(Disciplina delle insolvenze di mercato).* — 1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti dall'art. 70 è dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla CONSOB ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operata, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione dalla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.».

Nota all'allegato:

— Per l'art. 69 del Testo unico finanza vedi note all'art. 8.

01G0268

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. **211.**

Disposizioni correttive della tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti i circondari di Ascoli Piceno e di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, così come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, che consente entro due anni dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di emanare sue disposizioni correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica della tabella A *allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Taranto*

1. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Ascoli Piceno è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.

Sezione di San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto.».

2. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Taranto è sostituita dalla seguente:

«Tribunale di Taranto: Crispiano, Faggiano, Leporano, Lizzano, Massafra, Mottola, Palagiano, Pulsano, Statte, Taranto, Torricella.

Sezione di Ginosa: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.

Sezione di Grottaglie: Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe.

Sezione di Manduria: Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.

Sezione di Martina Franca: Martina Franca.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— Si trascrive il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado):

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonché sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'art. 329, al primo comma dell'art. 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'art. 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

p) prevedere che, fermo il disposto dell'art. 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorché in primo grado siano previste sezioni specializzate;

q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.».

01G0269

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Laino Borgo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Umberto Greco;

Considerato che il dott. Umberto Greco non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Renzo Filice è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Laino Borgo (Cosenza) in sostituzione del dott. Umberto Greco, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

01A5966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Revoca della somma di L. 8.901.567.350 di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000, concernente interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi, verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio. (Ordinanza n. 3137).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, con la quale, all'art. 7, comma 1, è stato disposto il finanziamento di lire 15 miliardi per interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio;

Vista la nota prot. n. EME/14728/A.008 del 27 aprile 2001, dalla quale risulta che, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7 della suddetta ordinanza, sono pervenute dalle prefetture competenti richieste per complessive L. 6.316.332.650 e la successiva nota prot. n. EME/17263/A.008 del 17 maggio 2001, dalla quale si evince che il fabbisogno precedentemente segnalato viene ridotto a L. 6.098.432.650;

Considerato che il suddetto finanziamento era destinato ad interventi circoscritti nel tempo e che non possono essere attivati a posteriori e che, pertanto, la somma residua di L. 8.901.567.350 può essere considerata economia maturata sul finanziamento medesimo;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9353 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 8.901.567.350 stanziata con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6082

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Deac Vasile del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Deac Vasile ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso il gruppo scolare sanitario di Baia Mare (Romania) del sig. Deac Vasile, nato a Bogdan Voda (Romania) il giorno 1° agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Deac Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6002

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Tapirdea Adrian del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tapirdea Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist conseguito nell'anno 1996 presso il Gruppo scolastico sanitario di Suceava (Romania) del sig. Tapirdea Adrian, nato a Caracal (Suceava - Romania) il giorno 16 marzo 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tapirdea Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6003

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chejnoiu Nastasia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chejnoiu Nastasia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 34 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti (Romania) della sig.ra Chejnoiu Nastasia, nata a Bertea (Romania) il giorno 16 luglio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chejnoiu Nastasia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratrice dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6004

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Radulescu Rozalia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radulescu Rozalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Sora de Pediatria conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Sora de pediatria conseguito nell'anno 1969 presso la scuola statale sanitaria di Buzau (Romania) della sig.ra Radulescu Rozalia, nata a Nehoiu (Romania) il giorno 11 marzo 1950 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Radulescu Rozalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratrice dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6005

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gavris Simona del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gavris Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria di Satu Mare (Romania) della sig.ra Gavris Simona, nata a Mediesul Aurit (Romania) il giorno 24 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gavris Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6024

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Recian Bogdan Liliana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Recian Bogdan Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria «Ecaterina Teodoroiu» di Fagaras (Romania) della sig.ra Recian Bogdan Liliana, nata a Fagaras (Romania) il giorno 1° ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Recian Bogdan Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6025

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baushi Monda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baushi Monda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola superiore privata di infermiera «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Baushi Monda,

nata a Elbasan (Albania) il giorno 30 aprile 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baushi Monda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6026

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baushi Liliana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baushi Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola superiore privata di infermiera «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Baushi Liliana, nata a Elbasan (Albania) il giorno 15 maggio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baushi Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6027

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hoxha Laureta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoxha Laureta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola superiore privata di infermiera «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Hoxha Laureta, nata a Elbasan (Albania) il giorno 7 marzo 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hoxha Laureta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6028

DECRETO 29 maggio 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Famvir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FAMVIR 21 compresse 250 mg - A.I.C. n. 029172018 - ditta Novartis Farma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A6083

DECRETO 29 maggio 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alven».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ALVEN «5% crema» 1 tubo da 40 g - A.I.C. n. 028500039 - ditta Alfa Wassermann S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A6084

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area dei comuni di Roma, Formello e Cesano a favore delle imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Roma - Viterbo; I lotto dal km 6+600 al km 15+492; II lotto dal km 15+492 al km 23+725. (Decreto n. 29849).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 18 mesi, a

decorrere dal 19 novembre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei comuni di Roma - Formello - Cesano - imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo, I lotto dal km 6+600 al km 15+492; II lotto dal km 15+492 al km 23+725.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6275

DECRETO 4 maggio 2001.

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per l'area dei comuni di Roma, Formello e Cesano, a favore delle imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo; I lotto dal km 6+600 al km 15+492; II lotto dal km 15+492 al km 23+725. (Decreto n. 29850).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante - Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 maggio 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 maggio 2001, con decorrenza 19 novembre 1999 per 18 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di Roma - Formello - Cesano - imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo; - I lotto dal km 6+600 al km 15+492; II lotto dal km 15+492 al km 23+725, per il periodo dal 19 novembre 1999 al 18 maggio 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 19 maggio 2000 al 18 novembre 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 19 novembre 2000 al 18 maggio 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6276

DECRETO 7 maggio 2001.

Proroga del trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, unità varie in Roma. (Decreto n. 29851).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al fine della concessione del trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici nell'arco di due anni, dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 9 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, per il periodo 1° giugno 1999-31 maggio 2000 il citato trattamento per complessive 1700 unità;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga del trattamento di pensionamento anticipato per il periodo 1° giugno 2000-31 maggio 2001 in favore di 60 lavoratori, facenti parte dei suddetti 1700, che non hanno utilizzato il beneficio nel periodo pregresso; 100 lavoratori quale restante personale prepensionabile secondo il programma originale; 150 lavoratori risultati eccedenti a seguito dell'ampliamento degli investimenti inizialmente previsti;

Acquisito il parere favorevole espresso in data 22 marzo 2001, del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2000, è prorogato il trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sede in Roma, unità varie in Roma, per un massimo di 310 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001.

Art. 2.

Il numero dei lavoratori prepensionabili nelle unità di Roma, indicato nel decreto direttoriale 9 febbraio 2000, n. 27811, viene così modificato: 1640 dipendenti in luogo di 1700 nel periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6277

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della Carbosulcis S.p.a., unità di Miniera Monte Sinni. (Decreto n. 29852).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente la richiesta di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001, ai sensi della sopracitata delibera CIPE 26 gennaio 1996 della ditta Carbosulcis S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, ai sensi della suddetta delibera CIPE 26 gennaio 1996 presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 2000 al 4 luglio 2001, della ditta Carbosulcis S.p.a., sede in Monte Sinni (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6278

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.r.l. coop. Ceramica industriale Livorno, unità di Livorno. (Decreto n. 29853).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 novembre 2000 al 21 novembre 2001, dalla ditta S.c.r.l. coop. Ceramica industriale Livorno;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 novembre 2000 al 21 novembre 2001, della ditta S.c.r.l. coop. Ceramica industriale Livorno, sede in Livorno, unità di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6279

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 maggio 2001.

Definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, dei costi variabili unitari riconosciuti, e delle modalità di aggiornamento dei parametri RR, ai fini del calcolo dei costi di produzione non recuperabili. (Deliberazione n. 114/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2001,

Premesso che:

l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come successivamente modificato ed integrato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), con riferimento al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto, prevede la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici per un periodo di sette anni a partire dal 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti a dette imprese da atti legislativi o di programmazione economica;

l'art. 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 esclude dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 34/1990, e n. 6/1992) e loro successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, esclude dal novero degli impianti di generazione ammessi a reintegrazione gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici da cui è recuperata, con riferimento

all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo decreto, la maggior valorizzazione dell'energia elettrica;

l'art. 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini i costi unitari variabili riconosciuti per gli impianti di generazione di energia elettrica di proprietà al 19 febbraio 1997 di imprese produttrici-distributrici ed ammessi a reintegrazione ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto;

l'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/1999), dispone che, fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per fasce orarie e una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fasce orarie, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/197 (di seguito: Ct);

l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99, dispone, che in deroga alla disposizione richiamata nel precedente alinea, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente la componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per fasce orarie;

l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), abroga l'art. 6, commi da 6.1 a 6.4, commi 6.6, 6.7 e commi da 6.9 a 6.18, della deliberazione n. 70/97, disponendo altresì che il contributo di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 non è riconosciuto alle imprese produttrici-distributrici o importatrici a decorrere dal 1° gennaio 2001;

l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni interne per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);

l'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 79/1999 prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unità di generazione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la società gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il gestore del mercato) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;

Premesso inoltre che:

l'art. 5, comma 6, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che l'Autorità determini il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e nei contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 12 del decreto 6 gennaio 2000 dispone che l'Autorità determini, in via transitoria, fino a quando non avrà raggiunto piena operatività il sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali;

l'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che gli obblighi e gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto debbono dare luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata e che l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati è valutato a livello di bilancio consolidato;

l'art. 6, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che nel caso di cessione degli impianti di generazione e degli obblighi contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)*, del titolo I del decreto 26 gennaio 2000, non può essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa;

l'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 definisce le imprese produttrici-distributrici come le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto od in parte, l'energia elettrica distribuita;

l'art. 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000 determina la produzione di energia elettrica di riferimento per gli impianti ammessi al meccanismo di reintegrazione, in funzione del totale per l'impresa produttrice-distributrice dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che venga recuperata, nell'anno 2000, la maggiore

valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto in misura pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/1997;

Premesso infine che:

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 231/00) definisce le modalità di quantificazione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 238/00) ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione» e ha previsto che tale conto sia alimentato dal gettito della componente tariffaria A6;

Visti:

i provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto 26 gennaio 2000;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);

la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, come successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n. 13/99);

la deliberazione 8 giugno 1999, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99);

la deliberazione n. 205/99;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 136, recante approvazione del documento «Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (di seguito: Nota informativa);

la deliberazione n. 230/00;

la deliberazione n. 231/00;

la deliberazione n. 238/00;

la delibera dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la delibera dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 97, recante parere dell'Autorità per l'energia e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato nell'anno 2000 ha compreso unicamente la componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per fasce orarie, essendo ancora in vigore il rimborso dei costi variabili riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici;

nell'anno 2000 la parte B della tariffa elettrica non è stata soppressa ed è stato mantenuto in operatività il regime di contribuzione alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese produttrici-distributrici di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97;

i prezzi di cessione all'ingrosso del mercato vincolato costituiscono un riferimento per le contrattazioni bilaterali nel mercato libero e che, pertanto, il mantenimento in operatività il regime di contribuzione di cui al precedente alinea ha comportato effetti anche sulla valorizzazione dell'energia elettrica ceduta nel mercato libero;

i prezzi di cessione all'ingrosso che si formano nel mercato libero hanno avuto come riferimento, per l'anno 2000, la somma tra il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato di cui all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99 e il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, corretto per la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, determinato come pari a 0,065 (di seguito: PB corretto per le perdite);

con la deliberazione n. 231/00 l'Autorità ha determinato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2001, per l'anno 2000, una maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici destinata al mercato libero; e che tale determinazione è stata effettuata in misura inferiore a quanto previsto da detta norma per tenere conto della permanenza in vigore del regime di contribuzione alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese produttrici-distributrici di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97;

con la deliberazione n. 231/00 l'Autorità ha inoltre stabilito che, per l'anno 2000, l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici sog-

getta alla maggiorazione fosse determinata tenendo conto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali e destinata al mercato libero, ritenendo che la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici ceduta al mercato libero dovesse in primo luogo essere destinata alla copertura dei costi variabili di produzione degli impianti termoelettrici, replicando in tal modo i meccanismi di contribuzione di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97;

con la deliberazione n. 238/00, modificando il disposto dell'art. 2 della deliberazione n. 205/99, l'Autorità ha determinato, a seguito della soppressione della parte B della tariffa decisa con la delibera n. 230/00, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta al mercato vincolato nel 2001, come pari alla somma di una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica differenziata per fasce orarie e di una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fasce orarie, pari in ciascun bimestre a Ct;

dal momento in cui l'ordine di entrata in funzione delle unità di generazione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, saranno determinati secondo il dispacciamento di merito economico, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica prevalente nel periodo di tempo in cui un impianto è chiamato a produrre sarà superiore al costo variabile unitario del medesimo impianto, salvo in casi di problemi di dinamica di impianto (comunemente noti come *unit committment*);

la società Gestore del mercato elettrico S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, non ha ad oggi assunto la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);

Considerato inoltre che:

in assenza della piena operatività del mercato elettrico, la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato libero non può che avvenire attraverso la stipula di contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: contratti bilaterali);

il prezzo fissato nei contratti bilaterali riflette non solo la relazione tra le diverse modalità di prelievo dell'energia elettrica e la struttura dei costi del produttore, ma anche strategie commerciali che in caso di approvvigionamento nel mercato elettrico verrebbero probabilmente scontate a valle della formazione del prezzo all'ingrosso; e che di conseguenza, da tale prezzo non è direttamente determinabile la componente di prezzo all'ingrosso;

i dati comunicati dall'Enel S.p.a. relativamente ai prezzi di cessione, nell'anno 2000, all'Enel Trade S.p.a. e a soggetti terzi di energia elettrica per il mercato libero evidenziano sconti mediamente dell'ordine del 12% rispetto alla somma del prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato vincolato e di PB corretto per le perdite, nell'ipotesi di un profilo di cessione costante in tutte le fasce orarie;

lo sconto di cui al precedente alinea è sostanzialmente in linea con quanto è stato accertato dall'Autorità nell'ambito dell'indagine sulle caratteristiche strutturali dei clienti idonei svolta con riferimento all'anno 2000;

i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 riflettono il valore dell'energia elettrica all'ingrosso per il mercato libero nelle varie fasce orarie;

Considerato infine che:

con la deliberazione n. 82/99, l'Autorità, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha definito, tra l'altro, i prezzi incentivanti per la nuova energia elettrica prodotta dagli impianti ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore della rete di trasmissione nazionale, tali determinazioni avendo innovato il regime di incentivazione precedentemente fissato, ai sensi della medesima disposizione, in forza del provvedimento CIP n. 6/92;

qualora l'impresa produttrice-distributrice avente titolo alla reintegrazione dei costi non recuperabili come definita nell'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, abbia, successivamente al 19 febbraio 1997, costituito società, dalla stessa controllate o alla stessa collegate, per l'esercizio di attività di acquisto e importazione di energia elettrica, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto senza considerare l'energia elettrica importata e acquistata da dette società o dalla società controllante darebbe luogo a determinazioni non coerenti con le previsioni di cui all'art. 5, comma 8 del medesimo decreto;

la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in sede di liquidazione degli ammontari dovuti a titolo di reintegrazione dei costi non recuperabili a valere sulle disponibilità del «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione» verifica la quantificazione di detti costi operata da ciascuna delle imprese aventi diritto;

Ritenuto che:

sia opportuno, limitatamente all'anno 2000, al fine di consentire un corretto confronto tra prezzi all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato libero e al mercato vincolato, procedere alla determinazione del prezzo all'ingrosso, di cui all'art. 12 del decreto 26 gennaio 2000, al netto dei costi unitari variabili riconosciuti;

al fine di determinare il prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato libero sia opportuno fissare il costo unitario variabile riconosciuto all'energia elettrica destinata al mercato libero considerando gli effetti della deliberazione n. 231/00;

per l'anno 2000, anche in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, il prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato libero debba essere determinato applicando alla somma del prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato vincolato e di PB corretto per le perdite, lo sconto

medio del 12% differenziato per fasce orarie e sottraendo, successivamente, al risultato così ottenuto PB corretto per le perdite;

sia opportuno consentire alle imprese produttrici-distributrici un riconoscimento dei costi variabili di produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per l'energia elettrica destinata al mercato libero in misura diversa rispetto al PB corretto per le perdite, e in misura non superiore a Ct, nei casi in cui la maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui alla deliberazione n. 231/00 sia risultata pari a zero;

la differenziazione dello sconto medio di cui al precedente alinea debba essere determinata in modo che l'articolazione dei prezzi per fascia oraria che ne risulta rifletta i parametri di scambio di cui alla tabella 10 della deliberazione n. 13/99;

sino alla piena operatività del mercato elettrico, la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale debba tenere conto del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali, in misura diversa per le diverse imprese produttrici-distributrici, così da riflettere il diverso peso della quota di energia elettrica da queste ceduta attraverso contratti bilaterali, al fine di evitare sistematiche distorsioni tra il prezzo all'ingrosso medio effettivamente percepito dall'impresa produttrice-distributrice ed il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale determinato dall'Autorità ai sensi dell'art. 12 del decreto 26 gennaio 2000;

coerentemente con la definizione del prezzo all'ingrosso per l'anno 2000, sia necessario fissare il costo unitario variabile riconosciuto per gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili commerciali in misura pari a zero;

per l'anno 2001 sia opportuno determinare il costo unitario variabile riconosciuto per gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili commerciali in misura indistinta come pari a Ct, prevedendo la determinazione del costo unitario variabile riconosciuto per gli anni successivi con successivo provvedimento;

sia opportuno determinare il costo variabile riconosciuto per gli impianti di pompaggio con riferimento al costo dell'energia elettrica acquistata e necessaria per produrre un kWh dall'impianto di pompaggio stesso;

la determinazione dell'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti secondo il dispacciamento di merito economico, renda necessario prevedere un riconoscimento dei costi unitari variabili differenziato per tipologia di impianto, e determinato secondo criteri tali da minimizzare le eventuali distorsioni nell'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica;

qualora si riconoscano costi unitari variabili differenziati per tipologia di impianto, sia necessario, onde evitare distorsioni, determinare il costo unitario variabile riconosciuto a ciascun impianto ponderando il costo unitario variabile previsto per ciascun impianto per il rapporto tra la quantità di energia elettrica effettivamente prodotta dall'impianto in ciascun bimestre ed il livello della produzione di energia elettrica di riferimento nel medesimo bimestre;

sia conseguentemente necessario, nel calcolo dell'ammontare dei costi non recuperabili che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice in assenza di cessioni di impianti, correggere il costo unitario variabile di ciascun impianto rilevante ai fini della reintegrazione per tenere conto dell'energia elettrica di riferimento dell'impianto in eccesso rispetto all'energia elettrica effettivamente prodotta dall'impianto stesso;

Ritenuto inoltre che:

i parametri RR, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, debbano essere aggiornati annualmente attraverso un meccanismo predeterminato in base al quale il valore di ciascun parametro è ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo applicazione del meccanismo, al 4%;

c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997;

i parametri RR, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, debbano essere corretti per tenere conto di ricavi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica;

ai fini della determinazione dell'ammontare dei costi non recuperabili che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarità della medesima impresa, si debba tenere conto dell'energia importata o acquistata da parte di società eventualmente costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributrice e controllate o collegate dalla medesima impresa, nonché da parte della società controllante, ciò anche in coerenza con il principio, affermato nell'art. 6, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000, per cui l'ammontare dei costi ammessi a reintegrazione, nel caso di operazioni di modificazione dell'assetto organizzativo dell'impresa produttrice-distributrice avente titolo alla reintegrazione dei costi non recuperabili, come definita nell'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, non deve superare l'ammontare che si sarebbe determinato se dette operazioni non fossero state effettuate;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

c) decreto 26 gennaio 2000 è il decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come successivamente modificato ed integrato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;

e) deliberazione n. 205/99 è la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

f) deliberazione n. 231/00 è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

g) deliberazione n. 238/00 è la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

h) costo unitario variabile riconosciuto è il costo unitario variabile che l'Autorità deve determinare, per ciascun impianto di generazione che partecipa alla reintegrazione dei costi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000;

i) impianti rilevanti sono gli impianti di generazione di energia elettrica che alla data del 19 febbraio 1997 erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, ad esclusione degli impianti di cui all'art. 3, comma 2, e degli impianti soggetti al recupero della maggior valorizzazione di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo decreto;

j) società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice sono le società costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributrice e dalla stessa controllate o alla stessa collegate, nonché la società controllante;

k) impianti a cui si applica la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 231/00 sono gli impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici di potenza nominale superiore a 3 MW che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita e per i quali non sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni;

l) fascia oraria F*i* è la fascia oraria F*i* (i = 1,...,4) definita dal titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nel supplemento ordinario, *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990.

Art. 2.

Determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica

2.1 Per gli anni 2000 e 2001 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale ai fini dell'applicazione dell'art. 5, commi 6 e 9, del decreto 26 gennaio 2000, per ciascuna impresa titolare di impianti rilevanti viene determinato come segue:

$$p_j = \frac{\sum_{i=1}^{4} p_{i,j}^{v} * Q_{i,j}^{v} + \sum_{i=1}^{4} p_{i,j}^{l} * Q_{i,j}^{l}}{\sum_{i}^{4} \left(Q_{i,j}^{v} + Q_{i,j}^{l} \right)} \quad \text{con } j = 1, \ldots, 6$$

dove:

i è la fascia oraria Fi,(i=1,....4);

$p^{v}{}_{i,j}$ è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato nella fascia oraria Fi del bimestre j, determinato ai sensi dei successivi commi 2.2 e 2.4, lettera *a)*;

$Q_{i,j}^{v}$ è la quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato nella fascia oraria Fi del bimestre j prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

$p^{l}{}_{i,j}$ è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero determinato ai sensi dei successivi commi 2.2 e 2.4, lettera *b)*, nella fascia oraria Fi del bimestre j;

$Q_{i,j}^{l}$ è la quantità di energia elettrica destinata al mercato libero nella fascia oraria Fi del bimestre j prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999.

2.2 Per l'anno 2000:

a) il prezzo $p^{v}_{i,j}$ è pari alla componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 205/1999;

b) il prezzo $p^{l}_{i,j}$ è pari alla somma algebrica della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2 della deliberazione n. 205/99 e dei fattori correttivi di cui alla tabella 1 allegata, distinti per ciascuna fascia oraria F*i*.

2.3 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera *b)*, ciascuna impresa titolare di impianti rilevanti per la quale la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 231/00 sia stata pari a zero, ha facoltà di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2001, la rideterminazione del prezzo $p^{l}_{i,j}$, presentando una apposita domanda all'Autorità da cui devono risultare:

a) la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta in ciascun bimestre dell'anno 2000 da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

b) la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta in ciascun bimestre dell'anno 2000 da impianti a cui si applica la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 231/00.

2.4 Per l'anno 2001:

a) il prezzo $p^{v}_{i,j}$ è pari alla somma:

della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2 della deliberazione n. 238/00;

della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi variabili di produzione di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 205/99;

b) il prezzo $p^{l}_{i,j}$ è pari alla somma:

della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2 della deliberazione n. 238/00 e dei fattori correttivi in ciascuna fascia oraria F*i* determinati con successivo provvedimento dell'Autorità;

della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi variabili di produzione di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 205/99.

2.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto 26 gennaio 2000, le quantità $Q^{v}_{i,j}$ e $Q^{l}_{i,j}$ comprendono l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice.

Art. 3.

Determinazione dei costi unitari variabili riconosciuti

3.1 Il costo variabile riconosciuto per ciascun impianto rilevante n nella titolarità di un'unica impresa viene determinato come segue:

$$cv_{j,n} = \overline{cv_{j,n}} * \left(\frac{Q_{j,n}}{E_{j,n}} * \frac{\sum_{n=1}^{N} E_{j,n}}{\sum_{n=1}^{N} Q_{j,n}} \right) \text{con } j = 1, ..., 6$$

dove:

$\overline{cv_{j,n}}$ è il costo unitario variabile dell'impianto rilevante n determinato ai sensi dei successivi commi 3.2 e 3.3;

$Q_{j,n}$ è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'impianto rilevante n;

$E_{j,n}$ è per la produzione di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j di cui al successivo comma 3.4;

$\sum_{n=1}^{N} Q_{j,n}$ è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa;

$\sum_{n=1}^{N} E_{j,n}$ è la somma della produzione di riferimento dell'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa nel bimestre j.

3.2 Per ciascun impianto rilevante n che utilizza combustibili fossili commerciali $\overline{cv_{j,n}}$:

a) è pari a zero, nell'anno 2000;

b) è pari al costo unitario variabile riconosciuto all'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, nell'anno 2001;

c) per gli anni successivi è determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, differenziandolo per tipologia di impianto a partire dalla piena operatività del mercato elettrico.

3.3 Per gli anni 2000 e 2001, per ciascun impianto rilevante n idroelettrico di pompaggio $\overline{cv_{j,n}}$ pari al prodotto tra:

a) il valore medio dell'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio, pari alla media dei prezzi $P^{v}_{i,j}$ di cui ai precedenti commi 2.2, lettera *a)*, e 2.4, lettera *a)*, ponderati per le quantità; e

b) un fattore correttivo pari in ciascun bimestre j al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'impianto nel medesimo bimestre j.

3.4 La produzione di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j è pari al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto di cui all'art. 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000, ed il minor valore tra 1 e il rapporto tra P ed M, dove:

P è il totale dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, da tutti gli impianti nella titolarità dell'impresa, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

M è la somma delle producibilità convenzionali di tutti gli impianti rilevanti.

3.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto 26 gennaio 2000, la produzione di energia elettrica di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, del decreto 26 gennaio 2000 comprende l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice.

Art. 4.

Aggiornamento dei parametri RR

4.1 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR è aggiornato annualmente dall'Autorità. Il valore del parametro RR negli anni successivi all'anno 2000 è ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;

c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

4.2 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR viene annualmente corretto per tenere conto di eventuali ricavi e contributi relativi all'attività di produzione ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica.

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione.

Milano, 25 maggio 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

Tabella 1: Fattori correttivi di cui all'art. 2, comma 2.2, lettera *b)*

Fascia oraria	Lire/kWh1
F1	-81,3
F2	-39,6
F3	-19,3
F4	4,4

01A6086

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello unico 2001.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

Dispone:

Gli utenti del servizio telematico, devono trasmettere in via telematica i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri contenuti negli appositi modelli per la comunicazione degli stessi che costituiscono parte integrante delle dichiarazioni modello Unico 2001, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato *A* al presente atto.

MOTIVAZIONI

Il presente atto, previsto dal punto 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2001 con il quale sono stati approvati i modelli per la comunicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei predetti modelli da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.

Riferimenti normativi:

a) *Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:*

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) *Disciplina dei parametri:*

legge 28 dicembre 1995, n. 549, (art. 3, commi da 181 a 189): Misure razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume di affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): Applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: Correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4). Applicazione dei parametri nei confronti dei soggetti che esercitano attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei decreti di approvazione degli studi stessi. Estensione ai parametri delle cause di esclusione dall'accertamento basato sugli studi di settore;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 2001: approvazione di 2 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri;

decreto 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999 e 12 luglio 2000: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELL'ALLEGATO «PARAMETRI»/2001

Generalità:

Il record relativo ai parametri presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

Il record previsto per i parametri è:

record di tipo «U» è il record contenente i dati relativi all'allegato «parametri» relativo alla dichiarazione UNICO.

La sequenza dei record:

La sequenza dei record per ciascuna posizione deve rispettare le seguenti regole:

presenza di tanti record di tipo «U» quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nell'allegato.

La struttura del record:

I record di tipo «U» è composto da:

una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 657 caratteri, contenente i dati anagrafici e l'esito del calcolo suddiviso per le imprese e per i professionisti; un'area di servizio per Banche e Poste per la segnalazione di eventuali anomalie;

una seconda parte, avente una lunghezza di 1224 caratteri, costituita da una tabella di 72 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello. Ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 6 caratteri e da un campo-valore di 11 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

primo carattere che individua il quadro dell'allegato;

secondo, terzo e quarto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;

quinto e sesto carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

una terza parte, di lunghezza 5 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 2 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.

LA STRUTTURA DEI DATI

Campi posizionali:

I campi posizionali, vale a dire i campi della prima parte dei record di tipo «U» possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo N o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

Per gli spazi liberi in alcuni casi è prevista l'impostazione a zero (descritta nelle note della specifica).

I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Campi non posizionali:

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record di tipo «U» possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
N	Campo numerico	Destra	' 0234'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte di record di tipo «U» devono essere inizializzati con spazi.

Come si evidenzia dagli esempi sopra riportati, per tutti i campi numerici presenti sul modello è previsto il riempimento con spazi dei caratteri eccedenti la lunghezza del campo.

È opportuno evidenziare alcuni aspetti comuni a tutte le specifiche tecniche:

gli importi possono essere registrati in migliaia di lire o in euro;

tutti i campi presenti nella specifica sono da considerare in valore intero, quindi senza virgole;

i dati numerici vanno indicati in valore assoluto, allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.

RECORD DI TIPO U

Da	A	Lunghezza	Descrizione	Tipo	Valore	Note
1	1	1	Tipo record	AN	U	Obbligatorio
2	17	16	Codice fiscale del soggetto dichiarante	AN		Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice fiscale, 12-16 spaces
18	25	8	Progressivo modulo	N		Vale 1
26	28	3	Spazio a disposizione dell'utente	AN		
29	53	25	Protocollo assegnato dall'intermediario	AN		Per la codifica del campo vedere quanto indicato nel tipo record precedente
54	61	8	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	AN		
62	73	12	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	AN		
74	89	16	Spazio libero	AN		
90	94	5	Codice attività	AN		Obbligatorio
95	98	4	Anno di imposta	AN	2000	Obbligatorio
99	99	1	Tipologia di contribuente	AN	1-2	Obbligatorio 1 = professionisti; 2 = imprese
100	100	1	Modello dichiarazione	N	1-8	Obbligatorio, 1 = Unico persone fisiche quadro RE, 2 = Unico persone fisiche quadro RF, 3 = Unico persone fisiche quadro RG, 4 = Unico società di persone quadro RE, 5 = Unico società di persone quadro RF, 6 = Unico società di persone quadro RG, 7 = Unico società di capitali, 8 = Unico enti non commerciali quadro RE
101	130	30	Persona fisica - cognome	AN		
131	160	30	Persona fisica - nome	AN		
161	220	60	Soggetto diverso da persona fisica - denominazione o ragione sociale	AN		
221	223	3	Giorni di attività nell'anno	N	**365**	Obbligatorio
224	224	1	Inizio attività nell'anno	N	0-1	0 = casella non barrata; 1 = casella barrata **.Assume solo valore zero**
225	225	1	Cessazione attività nell'anno	N	0-1	0 = casella non barrata; 1 = casella barrata **.Assume solo valore zero**
			VALORI CALCOLATI IMPRESE			
226	229	4	Aliquota IVA media	N	0000- 2000	Valore calcolato; il numero contiene nelle prime due posizioni la parte intera,nelle ultime due la parte decimale (es:2000)
230	230	1	Costo del venduto (segno)	AN	+;-; spazio libero	Valore calcolato
231	241	11	Costo del venduto	N	00000000000	Valore calcolato
242	252	11	Costo per la produzione dei servizi	N	00000000000	Valore calcolato
253	263	11	Spese per il personale	N	00000000000	Valore calcolato
264	274	11	Acquisti di servizi	N	00000000000	Valore calcolato

Da	A	Lunghezza	Descrizione	Tipo	Valore	Note
275	285	11	Valore dei beni strumentali	N	00000000000	Valore calcolato;utilizzato per prob. di appartenenza
286	296	11	Quote spettanti ai collaboratori familiari	N	00000000000	Valore calcolato;utilizzato per prob. di appartenenza
297	307	11	Partecipazione utili	N	00000000000	Valore calcolato;utilizzato per prob. di appartenenza
308	318	11	Quote ammortamento	N	00000000000	Valore calcolato
319	329	11	Ricavi	N	00000000000	Valore calcolato
330	340	11	Maggior ricavo	N	00000000000	Valore calcolato
341	351	11	IVA dovuta	N	00000000000	Valore calcolato
352	362	11	Ricavo finale puntuale	N	00000000000	Valore calcolato
363	363	1	Congruità	AN	0-1	0 = non congruo; 1 = congruo
364	372	9	Spazio libero	AN		Impostare a zero
373	383	11	Quote imputate ai soci	N	00000000000	Valore calcolato
384	394	11	Valore dei beni strumentali	N	00000000000	Valore calcolato; utilizzato nel calcolo del maggior ricavo
395	405	11	Partecipazione utili	N	00000000000	Valore calcolato; utilizzato nel calcolo del maggior ricavo
406	416	11	Quote spettanti ai collaboratori familiari	N	00000000000	Valore calcolato; utilizzato nel calcolo del maggior ricavo
417	438	22	Spazio libero	AN		A disposizione dell'utente
			VALORI CALCOLATI PROFESSIONISTI			
439	442	4	Aliquota IVA media	N	0000-2000	Valore calcolato; il numero contiene nelle prime due posizioni la parte intera,nelle ultime due la parte decimale (es:2000)
443	443	1	Spazio libero	AN		Impostare a zero
444	454	11	Compensi a terzi	N	00000000000	Valore calcolato
455	465	11	Consumi	N	00000000000	Valore calcolato
466	476	11	Quote Ammortamento	N	00000000000	Valore calcolato
477	487	11	Spese per il personale	N	00000000000	Valore calcolato
488	498	11	Spese per collaboratori	N	00000000000	Valore calcolato
499	509	11	Valore dei beni strumentali	N	00000000000	Valore calcolato;utilizzato per prob. di appartenenza
510	520	11	Altre spese	N	00000000000	Valore calcolato
521	531	11	Spazio libero	N		Impostare a zero
532	542	11	Compensi	N	00000000000	Valore calcolato
543	553	11	Maggiori compensi	N	00000000000	Valore calcolato
554	564	11	IVA dovuta	N	00000000000	Valore calcolato
565	575	11	Compenso finale puntuale	N	00000000000	Valore calcolato
576	576	1	Congruità	AN	0-1	0 = non congruo;1 = congruo
577	585	9	Spazio libero	AN		Impostare a zero
586	596	11	Quote imputate ai soci	N	00000000000	Valore calcolato

Da	A	Lunghezza	Descrizione	Tipo	Valore	Note
597	607	11	Valore dei beni strumentali	N	00000000000	Valore calcolato;utilizzato nel calcolo del maggior compenso
608	629	22	Spazio libero	N		Impostare a zero
630	651	22	Spazio libero	AN		A disposizione dell'utente
			AREA DI SERVIZIO			
652	652	1	Flag di non numericità	N	0-1	0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente (almeno un campo numerico con caratteri invalidi)
653	653	1	Flag di valore non ammesso	N	0-1	0 = anomalia non presente; 1 = anomalia presente (almeno un campo con valore diverso da quello previsto)
654	654	1	Euro	N	0-1	Obbligatorio (0= importi in migliaia di lire; 1=importi in EURO)
655	655	1	Flag di conformità	N	0-1	0=dati presenti conformi alla specifica; 1= dati presenti non conformi alla specifica
656	656	1	Flag di calcolabilità	N	0-1	0= calcolo effettuabile; 1=calcolo non effettuabile
657	657	1	Flag omocodice	N	0-1	0= non omocodice; 1= omocodice
			Tabella			
		6	Codice campo	AN		
		11	Valore campo	tipologia di campo (N, AN)		
1882	1897	16	Spazio libero	AN		
1898	1898	1	Spazio libero	AN		Impostare "A"
1899	1900	2	Spazio libero	AN		Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF')

ESPLICITAZIONE CAMPI

Progressivo	Lunghezza	Codice campo	Descrizione	Tipo	Valore	Note
			Esercenti attività d'impresa			
1	11	P00101	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
2	11	P00201	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
3	11	P00301	Esistenze iniziali relative a opere , forniture, e servizi di durata ultrannuale	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
4	11	P00401	Esistenze iniziali relative a opere , forniture, e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
5	11	P00501	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
6	11	P00601	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
7	11	P00701	Rimanenze finali relative a opere , forniture, e servizi di durata ultrannuale	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
8	11	P00801	Rimanenze finali relative a opere , forniture, e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
9	11	P00901	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
10	11	P01001	Costo per la produzione di servizi	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
11	11	P01101	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
12	11	P01201	Spese per acquisti di servizi	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
13	5	P01301	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria - numero mesi	N		
14	11	P01302	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria	N		Importi in migliaia di lire o in EURO

15	5	P01401	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro - numero mesi	N		
16	11	P01402	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
17	11	P01501	Valore complessivo dei beni strumentali	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
18	11	P01601	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
19	11	P01701	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
20	11	P01801	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
21	11	P01901	Quote di ammortamento del valore di avviamento	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
22	11	P02001	Quote di ammortamento del valore degli immobili	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
23	11	P02101	Quote di ammortamento anticipato	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
24	11	P02201	Quote di ammortamento accelerato	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
25	11	P02301	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
26	11	P02401	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
27	11	P02501	Ricavi di cui alle lett a) e b) dell'art. 53 del TUIR	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
28	11	P02502	di cui con emissione di fattura	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
29	11	P02503	di cui per prezzo corrisposto ai fornitori	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
30	11	P02601	Altri proventi considerati ricavi	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
31	11	P02602	di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
32	1	P02701	Esenzione I.V.A.	N	1	1 = casella barrata
33	11	P02801	Volume di affari	N		Importi in migliaia di lire o in EURO

34	11	P02901	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, u.c., art. 7 e art. 74 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
35	11	P03001	I.V.A. sulle operazioni imponibili	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
36	11	P03101	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
37	11	P03201	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
38	1	P03301	Nuove iniziative produttive	N	1	1 = casella barrata
39	5	P03401	Mesi di attività prevalentemente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	N		
40	5	P03501	Mesi di attività prevalentemente dei soci che risultano in attività da oltre 5 a fino a 10 anni	N		
41	5	P03601	Mesi di attività prevalentemente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	N		
42	5	P03701	Mesi di attività prevalentemente dei soci con età superiore a 65 anni	N		
			Esercenti arti e professioni			
43	11	Q00101	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
44	11	Q00201	Consumi	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
45	11	Q00301	Valore complessivo dei beni strumentali	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
46	11	Q00401	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
47	11	Q00501	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
48	11	Q00601	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
49	11	Q00701	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
50	11	Q00801	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	N		Importi in migliaia di lire o in EURO

51	11	Q00901	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
52	11	Q01001	Altre spese	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
53	11	Q01101	Compensi dichiarati	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
54	1	Q01201	Esenzione I.V.A.	N	1	1 = casella barrata
55	11	Q01301	Volume di affari	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
56	11	Q01401	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, u.c., art. 7 . del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis del D.P.R. 633/72)	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
57	11	Q01501	I.V.A. sulle operazioni imponibili	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
58	11	Q01601	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni e)	N		Importi in migliaia di lire o in EURO
59	1	Q01701	Nuove iniziative produttive	N	1	1 = casella barrata
60	5	Q01801	Mesi di attività prevalentemente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	N		
61	5	Q01901	Mesi di attività prevalentemente dei soci che risultano in attività da oltre 5 a fino a 10 anni	N		
62	5	Q02001	Mesi di attività prevalentemente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	N		
63	5	Q02101	Mesi di attività prevalentemente dei soci con età superiore a 65 anni	N		

01A6185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8543
Yen giapponese	103,13
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,60870
Corona svedese	9,2275
Franco svizzero	1,5181
Corona islandese	89,01
Corona norvegese	7,9675
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57604
Corona ceca	34,127
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,35
Litas lituano	3,4172
Lat lettone	0,5419
Lira maltese	0,3961
Zloty polacco	3,4090
Leu romeno	24617
Tallero sloveno	217,6677
Corona slovacca	42,920
Lira turca	1005900
Dollaro australiano	1,6589
Dollaro canadese	1,3047
Dollaro di Hong Kong	6,6634
Dollaro neozelandese	2,0581
Dollaro di Singapore	1,5480
Won sudcoreano	1098,20
Rand sudafricano	6,8720

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6397

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651130/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77